



web site



Il DLgs 148/2026 ha introdotto rilevanti novità in tema di tassazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'auto aziendale

1. PREMESSA

La materia della tassazione del **fringe benefit per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo** al dipendente o collaboratore è stata oggetto di **diversi interventi normativi** negli ultimi tre anni che hanno modificato i criteri di graduazione della tassazione.

Da un criterio che distingueva il valore del fringe benefit in base al solo **tipo di veicolo** (marca e modello) si è passati ad un altro che penalizzava i veicoli con **alte emissioni di CO2 in atmosfera** per poi passare ad un sistema che graduava il valore del fringe benefit in funzione del **tipo di alimentazione** (full electric, ibrido plug-in o combustione) e arrivare, ad oggi, a valorizzare, oltre all'alimentazione, anche la **vetustà** del veicolo e la presenza di **optional non standard**.

L'ultimo intervento normativo è avvenuto ad opera dell'art. 2 del DLgs 148/2026 (c.d. "decreto omnibus") e la sequela di modifiche ha portato ad una **regolamentazione piuttosto articolata**, anche perché, in parallelo con la nuova normativa, si applica ancora, in alcuni casi, le diverse precedenti discipline, pur se abrogate.

2. PERCHÉ SI PARLA DI FRINGE BENEFIT AUTO

È soggetta a tassazione l'**intera retribuzione corrisposta al dipendente/collaboratore, sia in denaro che in natura** (art. 51 co. 1 TUIR).

Mettere a disposizione del dipendente un autoveicolo aziendale **anche per il suo uso privato** rappresenta indubbiamente una forma di **compenso in natura** che, in quanto tale, va tassato in capo al lavoratore.

3. QUANDO E COME TASSARE IL FRINGE BENEFIT AUTO IN CAPO AL LAVORATORE

Uno dei problemi che si incontrano con riferimento ai compensi in natura consiste nel **determinare l'importo del reddito da tassare**. Occorre, cioè, stabilire il **valore corrispondente al bene/servizio concesso** al lavoratore.

È utile distinguere i seguenti tre casi possibili:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | il veicolo è concesso per il solo uso lavorativo | ⇒ | in questo caso, naturalmente, non vi è nulla da tassare perché il lavoratore non riceve alcun beneficio |
| ② | il veicolo è concesso in uso promiscuo, quindi sia per uso lavorativo che per uso privato | ⇒ | in questo caso il dipendente riceve senz'altro un benefit, la cui tassazione deve seguire le regole indicate di seguito (tariffe ACI) |



③ **il veicolo è concesso esclusivamente per uso privato**

(ad esempio, veicolo concesso a dipendente che non effettua trasferte)



anche in questo caso il dipendente riceve un benefit da tassare, ma **le modalità di determinazione del reddito tassabile sono quelle ordinarie** (valore normale – art. 9 TUIR) e non quelle forfetizzate in base alle tariffe ACI

4. IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT PER L'USO PROMISCUO DEL VEICOLO

A conclusione di tutti gli interventi normativi indicati in precedenza, ad oggi per determinare l'ammontare del fringe benefit tassabile in capo al dipendente/collaboratore **per l'uso promiscuo del veicolo** (punto ② della tabella precedente) occorre seguire il procedimento indicato di seguito:

a) Individuazione della tariffa ACI di partenza

Ogni anno, entro il mese di novembre, l'ACI pubblica le tabelle relative al **costo chilometrico per la fascia di percorrenza di 15.000 chilometri annui** (<https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/>).

Occorre, quindi, rilevare l'importo del fringe benefit definito dall'ACI per il veicolo in questione (marca/modello).

b) Calcolo dell'importo tassabile in base ai diversi criteri succedutisi nel tempo

Qui si presenta la prima complicazione, perché bisogna distinguere tra tre diversi casi:

1. per i **veicoli concessi in uso promiscuo fino al 30/06/2020** l'ammontare del fringe benefit è pari al **30% della tariffa ACI** di cui al precedente punto;

N.B.: in caso di **riassegnazione** del veicolo ad altro dipendente/collaboratore **si applicano le regole di cui ai punti 2 e 3 che seguono**

2. per i **veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020 al 31/12/2024 ovvero ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025**, il fringe benefit base è determinato in funzione delle emissioni di CO₂, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

valori emissione CO ₂	ammontare del fringe benefit
fino a 60 grammi per chilometro	25% della tariffa ACI
da 60 a 160 grammi per chilometro	30% della tariffa ACI
da 160 a 190 grammi per chilometro	50% della tariffa ACI
superiori a 190 grammi per chilometro	60% della tariffa ACI

N.B.: questo metodo di determinazione del fringe benefit tassabile **si applica anche in caso di riassegnazione** del veicolo ad altro dipendente/collaboratore

3. per i **veicoli diversi da quelli di cui ai due punti precedenti**, il fringe benefit base è determinato in funzione del tipo di trazione, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

tipo di trazione	ammontare del fringe benefit
veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10% della tariffa ACI
veicoli elettrici ibridi plug-in	20% della tariffa ACI
per tutti gli altri tipi di trazione	50% della tariffa ACI

c) Scomputo di quanto trattenuto al dipendente

Dall'importo determinato in precedenza **si detrae quanto eventualmente trattenuto al dipendente/collaboratore** per l'uso privato del veicolo (inclusa la quota trattenuta per accessori e



allestimenti).

L'eventuale trattenuta operata dal datore di lavoro per l'utilizzo privato del veicolo, quand'anche superiore al valore del fringe benefit, va operata sul **netto della busta paga**.

d) Incremento del fringe benefit per vetustà del veicolo

Nei soli casi di cui ai numeri 2 e 3 del precedente punto b), il valore così determinato va **incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione** del veicolo.

Ad esempio, per un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2021 (indipendentemente dal giorno) si applica l'incremento del 50% a decorrere dal 01/01/2027.

e) Incremento del fringe benefit per optional

Nei soli casi di cui ai numeri 2 e 3 del precedente punto b), in presenza di **accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI** l'importo del fringe benefit va **ulteriormente incrementato del 5%**. L'incremento non va fatto, ovviamente, se gli ulteriori accessori o allestimenti sono pagati direttamente dal dipendente.

Si pone il **problema pratico** di capire **quali siano gli accessori non valorizzati dall'ACI** nel calcolo dei costi chilometrici. È probabile che l'ACI nei propri conteggi consideri il solo allestimento base del veicolo per lo specifico modello, per cui tutte le aggiunte espressamente scelte al momento dell'acquisto dovrebbero fare scattare l'incremento del 5%.

5. IL CONGUAGLIO PER IL 2026

Le ultime novità introdotte in agosto e che riguardano le maggiorazioni per vetustà del veicolo e per presenza di optional non standard **si applicano**, retroattivamente, **a decorrere dal 01/01/2026**.

Pertanto, **in sede di prossimo conguaglio** (con la busta paga relativa al mese di dicembre 2026) **dovranno essere fatti i riconteggi** per adeguare il fringe benefit tassato alle nuove regole.